

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Distretto come previsto dall'Atto di indirizzo per l'adozione dell'Atto di autonomia aziendale delle Aziende della Regione Lazio. E' elaborato nel rispetto del modello organizzativo previsto nell'Atto aziendale e delle funzioni in esso previste ed in particolare recepisce il ruolo del Distretto come luogo della formulazione dei piani di committenza che esprimono il fabbisogno di assistenza specialistica e territoriale, in forma residenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Art.1

Modello organizzativo di riferimento

Ai sensi dell'Atto Aziendale il Distretto assume una connotazione di struttura eminentemente gestionale che ricerca, per effetto della omogeneità della funzione svolta nel generale assetto produttivo aziendale, opportune sinergie grazie all'utilizzo integrato e programmato delle risorse umane, strumentali e logistiche presenti nelle singole Unità Operative, all'insegna di una maggiore economicità nella gestione delle risorse e del tendenziale miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia.

Il Distretto è sede di erogazione di tutta l'attività sanitaria e socio sanitaria a livello territoriale. E' il luogo delle funzioni di governo a livello locale che si esprime attraverso committenza e valutazione. E' strumento di coordinamento tra tutti i sistemi di offerta (Dipartimenti territoriali e strutture ospedaliere) nonché coordinamento per il sistema delle cure primarie.

Il Distretto è l'interlocutore degli Enti Locali, funzione che volge in modo coordinato con le politiche aziendali. Costituisce la struttura di riferimento per la cittadinanza per quanto attiene il proprio territorio e sviluppa maggiore autonomia e responsabilizzazione nel fornire una risposta integrata ai bisogni dei propri cittadini.

Art.2

Funzioni del Distretto

Il Distretto garantisce l'assistenza sul territorio corrispondente ai fabbisogni di prestazioni ed al bisogno di salute, nonché il coordinamento delle proprie attività con i Dipartimenti aziendali.

Tale azione si esplica attraverso momenti diversi e tipologie diversificate di intervento e attraverso il fattivo coinvolgimento delle altre strutture aziendali ed extra aziendali.

Art.3

Il Direttore di Distretto

Al Distretto è preposto un Direttore. Tale incarico a tempo determinato è attribuito dal Direttore Generale sulla base di quanto previsto all'art.3 del D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal Regolamento sulla assegnazione di incarichi dirigenziali.

Il Direttore di Distretto svolge una funzione di governo strategico del sistema ed è responsabile, in particolare della pianificazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e socio sanitarie attraverso il programma delle attività territoriali.

I rapporti istituzionali esterni vengono tenuti dal Direttore del Distretto nel rispetto delle linee strategiche e della programmazione della direzione strategica aziendale.

A tal fine il Direttore del Distretto supporta la Direzione nei rapporti con i Sindaci e interagisce con i Comuni, titolati della funzione sociale e socio assistenziale, per l'implementazione degli strumenti operativi dei Piani Sociali di Zona.

In particolare svolge la funzione di committenza con le seguenti azioni:

- attraverso il Collegio di Direzione supporta la Direzione aziendale nella elaborazione del Piano strategico e ne realizza l'attuazione;
- programmazione annuale delle attività secondo le direttive aziendali;
- integrazione istituzionale dei servizi socio sanitari;
- monitoraggio del livello di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni erogate;

Art.4

Il Comitato di Coordinamento delle attività distrettuali

Il Comitato di ordinamento delle attività distrettuali è composto da:

- I Direttori dei tre distretti, in qualità di componenti permanenti
- Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, quando il Comitato si riunisce per affrontare tematiche relative alla progettazione e attivazione congiunta di protocolli operativi relativi a pazienti con problemi psichiatrici
- Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, quando il Comitato si riunisce per affrontare tematiche per la promozione di attività orientate alla promozione e al mantenimento della salute
- Il Direttore Sanitario del Polo Ospedaliero, per favorire l'integrazione con le attività territoriali

Il Comitato ha un coordinatore che viene nominato dal Direttore Generale. La durata dell'incarico è stabilita nell'atto di nomina ed in nessun caso può superare il limite

rappresentato dalla scadenza dell'incarico del direttore del distretto nominato coordinatore .Il Comitato opera collegialmente ed è convocato dal Coordinatore del Comitato. Può altresì essere convocato in qualsiasi momento dal Direttore Sanitario Aziendale.

Art.5

Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali

Nell'ambito della organizzazione del Distretto si colloca l'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali che ai sensi del d.lgs 229/99 assume le funzioni propositive e consultive riguardo alle attività distrettuali. E' composto, quali componenti di diritto, da:

- medici medicina generale
- pediatri libera scelta
- specialisti ambulatoriali interni
- coordinatore socio sanitario del distretto

L'Ufficio di Coordinamento è presieduto dal Direttore del Distretto. Su convocazione dello stesso e quando sono in discussione tematiche inerenti ,possono partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Coordinamento i referenti di ciascuna area di attività.

L'ufficio può proporre forme innovative di gestione e di erogazione dell'assistenza primaria su base distrettuale ed esprimere proposte ed osservazioni sui Piani Attuativi Distrettuali al fine della redazione del Piano Attuativo territoriale e del Piano Attuativo Locale.

Art.6

Commissione Distrettuale per l'appropriatezza prescrittiva

Nell'ambito della organizzazione del Distretto si colloca la Commissione Distrettuale per l'appropriatezza prescrittiva, composta dai referenti di ciascuna area di attività del Distretto (MMG, PLS ,Specialisti ambulatoriali interni), integrata da un componente nominato dalla Direzione aziendale facente parte del servizio farmaceutico aziendale.

La commissione opera secondo le direttive della Direzione Aziendale e le linee guida regionali, riferendo al Direttore generale sull'attività svolta.

Art.7

Il Coordinatore socio sanitario

Il personale sanitario e tecnico del Distretto è coordinato da un coordinatore individuato attraverso avviso interno,con modalità definite attraverso la contrattazione decentrata. La

individuazione delle relative funzioni sono oggetto di contrattazione decentrata. Ferma restando la responsabilità di indirizzo tecnico professionale del servizio per le professioni sanitarie e delle correlate unità operative semplici, risponde per tutte le sue azioni al responsabile del Distretto.

Al Coordinatore socio sanitario sono assegnate le seguenti funzioni:

- 1- coordinare e gestire, nell'ambito delle direttive del Responsabile del Distretto e nel rispetto dei criteri definiti dal Servizio per le Professioni Sanitarie e dalle correlate unità operative semplici, il personale sanitario e tecnico del comparto anche attraverso l'organizzazione dei turni di lavoro;
- 2- promuovere ed applicare, in condivisione con il Responsabile del Distretto, i protocolli assistenziali tenuto conto degli indirizzi del Servizio per le Professioni Sanitarie;
- 3- analizzare e comunicare al responsabile del Distretto i fabbisogni formativi del personale sanitario e tecnico ai fini della redazione del piano annuale aziendale delle attività formative;
- 4- provvedere all'inserimento del personale di nuova assunzione tenendo conto delle linee guida eventualmente predisposte dal Servizio per le Professioni Sanitarie;
- 5- collaborare con il Responsabile del Distretto alla corretta definizione e applicazione dei flussi informativi;
- 6- realizzare, unitamente al personale responsabile di ogni U.O. e secondo gli indirizzi del datore di lavoro, i programmi di verifica e controllo della qualità e dei percorsi finalizzati alla prevenzione in attuazione del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- 7- collaborare alla valutazione del personale sanitario e tecnico del comparto.

Art.8

Rapporti con il Dipartimento di Prevenzione

I rapporti tra Distretti e Dipartimento di Prevenzione vengono definiti nell'ambito del Comitato di

Coordinamento attraverso accordi che dovranno prevedere:

- a) le procedure di rapporto con l'utenza
- b) l'organizzazione del lavoro e gli orari degli operatori
- c) i flussi informativi

In particolare i Distretti ed il Dipartimento di Prevenzione, attraverso il Comitato di Coordinamento, progettano i propri interventi sul territorio per la promozione di programmi ed iniziative di prevenzione primaria ed educazione alla salute.

Art.9

Rapporti con il Dipartimento di Salute Mentale

I rapporti di Distretti e Dipartimento di Salute mentale vengono definiti nell'ambito del Comitato di Coordinamento attraverso accordi che dovranno prevedere:

- a) le procedure di rapporto con l'utenza

- b) l'organizzazione del lavoro e gli orari degli operatori
- c) i flussi informativi

In particolare i Distretti ed il Dipartimento di Salute Mentale, attraverso il Comitato di Coordinamento, progettano i propri interventi sul territorio per i pazienti psichiatrici di particolare rilievo.

Art .10 **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali .

b)

L

